



COMUNE DI SAN ROBERTO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP)

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 6 del 23.3.2010
In vigore dal 9 Aprile 2010

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI SULLE OCCUPAZIONI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo I I del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 ed al D.Lgs 28.12.1993 n. 566, nonché le modalità di richiesta, rilascio, revoca delle concessioni ed autorizzazioni relative alle occupazioni medesime.

ART. 2 CONCESSIONE ED AUTORIZZAZIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO – AREE SOGGETTE ED ESCLUSIONI

- 1 E' fatto divieto di occupare, anche in via temporanea, spazi ed aree pubbliche o spazi ed aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e termini di legge, servitù di pubblico passaggio, nonché spazi a queste sovrastanti o sottostanti, senza specifica autorizzazione o concessione comunale.
- 2 Per spazi ed aree pubbliche devono intendersi le strade, le piazze, i corsi e gli altri beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune.
- 3 Le occupazioni si dividono in permanenti e temporanee. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti od impianti. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno. Le occupazioni temporanee sono soggette a preventivo atto di autorizzazione, ad esclusione delle occupazioni occasionali e di quelle di cui al successivo comma 4.
- 4 L'autorizzazione di cui al 1° comma non è necessaria per:
 - a) occupazioni da parte di coloro che effettuano il commercio ambulante itinerante e da parte degli agricoltori che vendono direttamente i loro prodotti in forma itinerante. La sosta non può prolungarsi oltre 60 minuti e fra un punto e l'altro di sosta devono intercorrere almeno 200 metri;
 - b) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale o pali di sostegno, per l'esecuzione di piccoli lavori di riparazione, manutenzione, installazione, riguardanti infissi o pareti, di durata non superiore a 4 ore;
 - c) occupazioni dovute alla sosta dei veicoli per il tempo necessario per il carico e lo scarico di merci;
 - d) soste di caravans o roulotte per un periodo non superiore a 2 giorni;
 - e) assegnazione di posteggio, temporaneamente non occupato dal titolare, in aree di mercato ai sensi dell'art. 7 della Legge 28.3.1991 n. 112.
5. Suonatori, cantanti, saltimbanchi, funamboli e coloro che esercitano simili mestieri girovaghi, non possono esercitare in luogo pubblico senza la prescritta autorizzazione e salvo quanto disposto dalle norme di Pubblica Sicurezza. In nessun caso è permesso di occupare marciapiedi né di collocarsi in modo da impedire, anche col solo raduno delle persone, la libera circolazione.

ART. 3 OCCUPAZIONI DI URGENZA

1 Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver

conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o concessione, che sarà rilasciato a sanatoria.

2 In tal caso l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'Ufficio di Polizia Municipale e ad inoltrare formale istanza di concessione e/o autorizzazione entro le successive 24 ore. L'ufficio suddetto provvederà ad accertare la sussistenza delle condizioni di urgenza; in caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge nonché quelle espressamente previste dal presente regolamento.

3 Non sussiste alcun obbligo di comunicazione nel caso in cui l'occupazione sia dovuta all'esecuzione di lavori di pronto intervento, di cui all'art. 2, comma 4, lett. b), di durata non superiore a 4 ore.

4 Per quanto concerne le misure da adottare circa la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada.

ART. 4 DOMANDA DI CONCESSIONE ED AUTORIZZAZIONE

1 Chiunque intende occupare, anche temporaneamente, spazi ed aree pubbliche di cui all'art. 2 deve farne apposita domanda, in carta legale.

2 Ogni domanda deve contenere: a) le generalità complete del richiedente e del suo legale rappresentante, la residenza o sede legale, il codice fiscale o partita I.V.A.; b) l'esatta ubicazione e superficie dello spazio che si intende occupare; c) la durata, lo scopo, la descrizione delle eventuali opere o impianti da realizzare e le modalità di uso di questi; d) la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento e di ogni altra norma da questo richiamata.

3 La domanda deve essere corredata della relativa documentazione tecnica (disegni, grafici, fotografie) secondo le istruzioni dei competenti uffici comunali. Il richiedente è comunque tenuto a produrre o esibire ogni atto e fornire ogni dato necessario all'esame della domanda, su richiesta del competente ufficio comunale.

4 La domanda di concessione per le occupazioni permanenti deve essere prodotta almeno 20 giorni prima della data in cui avrà luogo l'effettiva occupazione.

5 La domanda di autorizzazione all'occupazione temporanea, oltre i 29 giorni, va prodotta almeno 20 giorni prima della data in cui avrà luogo l'effettiva occupazione. Per le occupazioni temporanee inferiori a 29 giorni e per quelle ricorrenti, la domanda di autorizzazione va prodotta almeno 7 giorni prima della data in cui avrà luogo l'effettiva occupazione.

6 La domanda di autorizzazione finalizzata all'esercizio del commercio su aree pubbliche in occasione di fiere, sagre ed altre manifestazioni eccezionali, deve essere prodotta almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione.

7 Qualora l'occupazione comporti l'esecuzione di opere soggette a concessione od autorizzazione edilizia la relativa istanza ha valore anche quale domanda di concessione e/o autorizzazione di occupazione. In tal caso il servizio edilizia privata trasmetterà al competente ufficio comunale la richiesta ai fini dell'ottenimento della concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

ART. 5 ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

1 Il Responsabile del Settore Tecnico, od altro incaricato da questi appositamente delegato, provvederanno al rilascio dell'atto di concessione od autorizzazione o ad emettere provvedimento motivato di diniego. Il predetto funzionario ed i loro delegati sono responsabili delle relative procedure ai fini e per gli effetti di cui alla legge n. 241/90. L'Ente, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, può assegnare la competenza in merito al presente comma ad altro Settore dell'Ente con apposito provvedimento di organizzazione e attribuzione.

2 Le domande presentate per la medesima area da più richiedenti sono esaminate ed eventualmente accolte secondo l'ordine cronologico di presentazione. Per le aree antistanti pubblici esercizi ed esercizi commerciali la concessione e/o autorizzazione è concessa ai titolari esercenti l'attività con preferenza sugli altri richiedenti.

3 Ogni domanda è sottoposta, ove occorra a giudizio dell'ufficio competente, ai pareri tecnici degli altri settori interessati.

4 Nell'istruttoria della domanda verrà tenuto conto delle esigenze della circolazione, dell'igiene,

della sicurezza pubblica nonché dell'estetica e del decoro cittadino. Per tali motivi la concessione e/o autorizzazione può imporre l'adozione di specifici dispositivi per la sicurezza del transito veicolare e dei pedoni (come recinzioni, transenne, altre idonee strutture) o l'adozione di strutture di particolari forme, dimensioni e colorazioni (come chioschi, tende, ombrelloni, ecc.).

5 Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione e/o autorizzazione, da cui possono derivare danni al demanio comunale od a terzi, od in particolari circostanze che lo giustificano, può essere prescritto un congruo deposito cauzionale a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento danni.

6 Sono comunque rigettate le richieste di occupazione per l'esercizio di attività non consentite dalle vigenti disposizioni di legge e dai regolamenti comunali o che siano in contrasto con motivi di estetica e decoro cittadino o che non siano conciliabili con le esigenze della pubblica viabilità o dei pubblici servizi.

7 L'atto di concessione autorizzazione indica anche la tassa dovuta, previa acquisizione del relativo calcolo, effettuato dal Settore Tributi dietro richiesta del responsabile competente al rilascio.

ART. 6 CONCESSIONE ED AUTORIZZAZIONE

1. L'atto di concessione e/o autorizzazione, rilasciato in carta legale, deve indicare:

- le generalità, la residenza, il codice fiscale o ragione sociale, sede legale e partita IVA del richiedente;
- l'ubicazione e la misura dello spazio concesso e/o autorizzato;
- la durata dell'occupazione;
- le condizioni e le prescrizioni cui è soggetta l'occupazione;
- gli estremi del versamento e del relativo ammontare dell'eventuale deposito cauzionale di cui all'art. 5, comma 5.

2. Nel caso di occupazioni temporanee di durata pari o superiore ad un mese il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla sottoscrizione di apposita convenzione ed alla produzione dell'attestazione di versamento della relativa tassa, a tariffa ridotta, di cui all'art. 22. La convenzione e l'attestazione di versamento devono essere allegate all'atto di autorizzazione da trasmettere all'Ufficio Tributi. Il mese si considera sempre di trenta giorni.

3. Le occupazioni, ad eccezione di quelle relative a passi carrabili, non possono essere concesse per una durata eccedente anni dieci, salvo in presenza di situazioni particolari da indicare espressamente negli appositi atti o contratti.

4. Le concessioni e/o autorizzazioni sono accordate senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi.

5. Le concessioni e/o autorizzazioni sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

6. Di ogni concessione e/o autorizzazione rilasciata è inviata copia all'Ufficio Tributi per l'applicazione ed il controllo della relativa tassa.

ART. 7 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario ha l'obbligo di:

- osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione;
- di mantenere in condizioni di ordine, pulizia ed igiene l'area che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti prodotti;
- di esibire, a richiesta degli addetti alla vigilanza ed al personale dei competenti uffici comunali, l'atto che autorizza l'occupazione;
- provvedere al ripristino del suolo a proprie spese al termine dell'occupazione.

ART. 8 RINNOVO E/O PROLUNGAMENTO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1 Coloro che hanno ottenuto concessione e/o autorizzazione all'occupazione possono richiedere il rinnovo della stessa, inoltrando apposita richiesta. Il rinnovo è richiesto con le stesse modalità previste per il rilascio di cui agli articoli precedenti.

2 La richiesta di rinnovo delle concessioni per occupazione permanente deve essere prodotta almeno tre mesi prima della scadenza.

3 La richiesta di rinnovo o prolungamento dell'autorizzazione di occupazione temporanea deve essere prodotta almeno 7 giorni prima della scadenza. Alla richiesta deve essere allegata ricevuta del

pagamento della Tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche relativa all'autorizzazione di cui si richiede il rinnovo o il prolungamento.

4 I competenti settori comunali provvedono al rilascio di nuova autorizzazione e/o concessione per la durata richiesta nell'istanza di rinnovo ovvero al prolungamento della validità dell'autorizzazione già concessa.

ART. 9 MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1 Il Comune può modificare, sospendere o revocare la concessione e/o autorizzazione per motivi di pubblico interesse, di tutela della circolazione e della sicurezza stradale, dell'igiene, dell'estetica e del decoro cittadino, senza corrispondere alcun indennizzo.

2 Il Comune può sospendere temporaneamente la concessione e/o autorizzazione, senza alcun indennizzo, per motivi di pubblico interesse, per l'effettuazione di manifestazioni promosse dal Comune stesso od altri Enti pubblici territoriali, per motivi di ordine pubblico o a salvaguardia della pubblica incolumità, nonché per motivi derivanti da cause di forza maggiore od eventi eccezionali.

3 Le occupazioni del sottosuolo e/o soprassuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

4 La modifica, revoca o sospensione sono disposte dal Sindaco con apposita ordinanza di sgombero e riduzione in pristino del bene occupato o di adeguamento delle condizioni di occupazione alle modifiche disposte all'originaria concessione e/o autorizzazione. Nell'ordinanza è assegnato al titolare della concessione e/o autorizzazione un congruo termine per provvedere allo sgombero ed al ripristino od all'adeguamento, commisurato alla natura dei lavori da eseguirsi. L'istruttoria e la predisposizione degli atti necessari spettano al settore che ha originariamente rilasciato l'autorizzazione e/o concessione.

5 L'ordinanza è notificata a mezzo del Messo comunale.

6 Alla scadenza del termine assegnato senza che il titolare della concessione e/o autorizzazione abbia ottemperato, si provvederà all'esecuzione di ufficio, con spese a carico dell'inadempiente, da prelevarsi prioritariamente dall'eventuale deposito cauzionale di cui all'art. 5, comma 5.

ART. 10 DECADENZA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione: a) inosservanza delle prescrizioni di cui all'atto di rilascio; b) inosservanza delle norme di legge o dei regolamenti comunali; c) uso improprio o diverso del bene in godimento; d) mancata occupazione del suolo nei 30 giorni successivi alla data di rilascio di concessione per l'occupazione permanente; e) cessione ad altro soggetto dell'uso del bene in godimento; f) mancata corresponsione della tassa di occupazione o del canone di concessione se dovuto; g) danni alle proprietà comunali.

2. Al verificarsi delle condizioni di cui al comma precedente il Sindaco provvede ad emanare conseguente ordinanza di sgombero e ripristino, secondo la procedura prevista per la revoca di cui al precedente art. 9.

ART. 11 SUBENTRO NELLA CONCESSIONE

1. Chiunque intende subentrare, a qualunque titolo, al concessionario deve farne apposita istanza. In caso di accoglimento della domanda il competente settore provvede al rilascio di nuovo atto di concessione, trasmettendone copia all'Ufficio Tributi per l'applicazione ed il controllo della relativa tassa.

2. L'istanza di subentro deve essere accompagnata dalla dichiarazione di rinuncia da parte del concessionario cui si intende subentrare. Tale dichiarazione non è necessaria nel caso in cui sia intervenuta la revoca o la decadenza della concessione cui si intende subentrare od in caso di morte del precedente concessionario.

3. La nuova concessione è rilasciata con preferenza a coloro che subentrano a seguito di cessione di azienda.

ART. 12 OCCUPAZIONI RICORRENTI

1 Per l'istruttoria ed il rilascio dell'autorizzazione per occupazioni ricorrenti saranno seguite le stesse

modalità e procedure previste per le altre occupazioni temporanee. Copia dell'autorizzazione è trasmessa all'Ufficio Tributi per il controllo della relativa tassa di occupazione.

2 L'autorizzazione dovrà in tal caso indicare i giorni e gli orari in cui è concessa l'occupazione e la stessa si intende tacitamente rinnovata di anno in anno salvo rinuncia dell'autorizzato ed in caso di revoca o decadenza.

3 Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla sottoscrizione di apposita convenzione ed alla produzione dell'attestazione di versamento della relativa tassa, a tariffa ridotta, di cui all'art. 22. La convenzione e l'attestazione di versamento devono essere allegati all'atto di autorizzazione da trasmettere all'Ufficio Tributi.

ART. 13 PASSI CARRABILI A RASO

1 Nel caso di esercizio della facoltà di cui all'art. 44, comma 8, del D.Lgs. n. 507/93 per gli accessi a raso, l'occupazione non può essere consentita per una superficie eccedente mq 10.

2 La profondità è determinata in relazione alla distanza intercorrente tra l'accesso e la striscia di delimitazione del camminamento pedonale, in mancanza di quest'ultima per una profondità minima di 1 metro.

ART. 14 DIRITTO DI AFFISSIONE

1. Sugli steccati, impalcature, ponteggi e simili il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità, direttamente o tramite il proprio concessionario, senza che per questo possano essere richiesti indennità o compensi di sorta.

ART. 15 RIMOZIONE DI MATERIALI RELATIVI AD OCCUPAZIONE ABUSIVE

1. Fatta salva ogni altra e diversa disposizione di legge e regolamentare e le relative sanzioni, nel caso di occupazione abusive di spazi ed aree pubbliche, il Sindaco, previa contestazione dell'infrazione dispone con propria ordinanza di sgombero e/o rimessa in pristino, la rimozione dei materiali, attrezzature ed impianti, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente il termine si procederà all'esecuzione di ufficio con addebito delle relative spese ai responsabili.

CAPO I I - DISPOSIZIONI DI NATURA TRIBUTARIA

ART. 16 TASSA PER OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1. Per le occupazioni di cui all'art. 2 è dovuta la Tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche.

2. Sono altresì soggette alla tassa le occupazioni effettuate su tratti di strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato del Comune, come individuato dall'art. 4 del D.Lgs. 30.4.1992 n. 285.

3. Non sono soggette alla tassa le occupazioni di suolo privato o spazi a questo sottostante e/o sovrastante realizzate prima della costituzione della servitù di pubblico passaggio. ART. 17

SOGGETTO PASSIVO

1 La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio comunale.

2 La corresponsione della tassa nel caso di occupazioni effettuate senza titolo o in difformità alla concessione e/o autorizzazione non sana le irregolarità delle occupazioni medesime.

ART. 18 CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

1. Agli effetti della tassa il Comune di San Roberto appartiene alla classe V.

ART. 19 GRADUAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa è graduata secondo l'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tal fine le aree soggette alla tassa sono classificate in due categorie, secondo l'elenco di classificazione allegato al presente regolamento .

2. La tassa per le occupazioni temporanee è graduata secondo la classificazione degli spazi ed aree pubbliche di cui al comma 1° e in relazione alle ore di occupazione, applicando le seguenti riduzioni alla tariffa giornaliera:

Occupazioni fino a 3 ore riduzione dell'80%

Occupazioni fino a 12 ore riduzione del 20%

Occupazioni oltre le 12 ore tariffa intera

ART. 20 CRITERI DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

1 La tassa è commisurata alla superficie occupata, da calcolarsi secondo le modalità di cui alle vigenti disposizioni di legge. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, la superficie è determinata per ciascuna di esse.

2 Ai fini della determinazione della superficie si considerano occupati anche gli spazi intermedi fra gli oggetti, strumenti, attrezzature, che per effetto dell'occupazione medesima non possono essere utilizzati da altri soggetti, compresi nel perimetro riferibile all'occupazione, in qualsiasi modo delimitato.

3 Per le occupazioni di soprassuolo, purché aggettanti almeno 10 centimetri dal vivo del muro, l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso.

4 Le occupazioni effettuate con ponteggi e simili con appoggio al suolo dei soli pali di sostegno della struttura, sono da considerarsi occupazioni di soprassuolo, qualora questi siano posti in modo da non intralciare la circolazione stradale e non sia impedito al di sotto di questi il passaggio dei pedoni.

5 Per le occupazioni superiori ai cinquecento metri quadrati la superficie eccedente è calcolata ai soli fini tariffari in ragione del 10 per cento.

ART. 21 DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

1. Per le nuove occupazioni permanenti, effettuate dall'entrata in vigore del presente regolamento, e per le occupazioni incrementative rispetto a quelle in atto alla stessa data, i soggetti obbligati devono presentare denuncia ed effettuare il versamento della tassa annuale entro trenta giorni dal rilascio dell'atto di concessione, utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune.

2. La tassa, se d'importo superiore a euro 250,00, può essere corrisposta in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento del tributo. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche in caso di riscossione mediante convenzione ai sensi dell'articolo 22. La denuncia, con allegato l'attestato di versamento, i cui estremi devono essere trascritti nella denuncia stessa, può essere prodotta anche mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

3. Per le occupazioni di cui all'art. 46 del D.Lgs. n. 507/93 le variazioni in aumento devono essere denunciate cumulativamente ed il versamento effettuato entro il 30 giugno dell'anno successivo.

4. I versamenti devono essere fatti a mezzo conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, direttamente al concessionario o a mezzo conto corrente postale ad esso intestato, utilizzando gli appositi modelli approvati dal Ministero delle Finanze.

5. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento, da effettuarsi entro il termine previsto per le occupazioni medesime.

ART. 22 RISCOSSIONI MEDIANTE CONVENZIONE

1 Per le occupazioni ricorrenti ed occupazioni temporanee di durata non inferiore a 30 giorni la riscossione della tassa è effettuata mediante convenzione ed in via anticipata, in unica soluzione od in forma rateale.

2 La tassa riscossa mediante convenzione ai sensi del presente articolo prevede al riduzione delle relative tariffe al 50%.

3 Il versamento della tassa in forma rateale è consentito solo quando la durata dell'occupazione non sia inferiore a mesi 6. Il versamento è effettuato mediante conto corrente postale in rate trimestrali anticipate per le occupazioni di durata fino a sei mesi od in rate anticipate semestrali per le occupazioni di durata superiore a sei mesi.

4 Col termine convenzione deve intendersi quel documento, debitamente sottoscritto dal richiedente, contenente le seguenti clausole, riferite all'occupazione richiesta:

-accettazione del versamento della tassa in via anticipata;

-obbligo di corrispondere le rate alla loro scadenza;

-l'esclusione del diritto a qualsiasi rimborso della tassa versata nel caso in cui l'occupazione, per fatto non imputabile al Comune, abbia durata inferiore a quella prevista nell'atto di autorizzazione, salvo in caso di revoca o sospensione per motivi di pubblico interesse.

ART. 23 TARIFFE

1.Le tariffe attualmente vigenti sono state deliberate dalla Giunta Comunale, in applicazione del D.Lgs. n. 507/1993, con deliberazione n. 20 del 14/1/1994.

2.Le tariffe sono deliberate annualmente dalla Giunta Comunale entro i termini ed i limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa.

3.Le tariffe deliberate entro il 31 ottobre entrano in vigore dal 1° gennaio successivo.

ART. 24 OCCUPAZIONI PERMANENTI – RIDUZIONI

1.Per le occupazioni permanenti di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa è ridotta al 50 per cento.

2.Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, la tariffa è ridotta al 30 per cento.

3.Per le occupazioni con passi carrabili la tariffa è ridotta al 50 per cento.

4.Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune sull'eventuale maggiore superficie eccedente i 9 metri quadrati la tariffa è calcolata in ragione del 10 per cento.

5.Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che risultano non utilizzabili o di fatto non utilizzati la tariffa è ridotta al 40 per cento.

6.Per i passi a raso di cui all'art. 44, comma 8, del D.Lgs. n. 507/93, la tariffa è ridotta al 40 per cento. Per i passi carrabili di accesso agli impianti di distribuzione di carburanti la tassa è ridotta al 30 per cento.

7.Per le occupazioni effettuate con installazioni di attrazioni, giochi, e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è ridotta del 50%. Inoltre per tali utenze le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq, del 30 % per la parte eccedente i 100 mq e del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.

ART. 25 OCCUPAZIONI TEMPORANEE – RIDUZIONI

1 Per le occupazioni con tende e simili la tariffa è ridotta al 30 per cento.

2 Per le occupazioni effettuate da pubblici esercizi, da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e per le occupazioni realizzate all'interno di mercati o fiere, artigiani, venditori di proprie opere dell'ingegno o altri soggetti, la tariffa è ridotta del 50%.

3 Per le occupazioni effettuate con installazioni di attrazioni, giochi, e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è ridotta del 80%. Inoltre per tali utenze le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq, del 30 % per la parte eccedente i 100 mq e del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.

4 Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e manutenzione delle reti di erogazione dei pubblici servizi la tariffa è ridotta del 50 per cento.

5 Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, poste in essere anche da privati, la tariffa è ridotta del 40 per cento.

6 Per le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa è ridotta al 20 per cento.

7 Le occupazioni temporanee di durata tra i 16 e 30 giorni sono, inoltre e in ogni caso, ridotte del 20%.

ART. 26 ESENZIONI

1. Le esenzioni sono stabilite dalla legge.
2. Oltre a quanto disposto dall'art. 49 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507, sono altresì esenti dalla Tassa le seguenti occupazioni: a) Le occupazioni di cui all'art. 2, comma 4, lettere a) b) c) e d), del presente regolamento; b) Le occupazioni sovrastanti il suolo con festoni, addobbi, luminarie, in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione delle luminarie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni del vigente regolamento di Polizia Urbana; c) Occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni e ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano poste in contenitori facilmente mobili; d) Occupazioni per operazioni di trasloco e manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore; e) Occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, politiche, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero o comunque promosse da organizzazioni senza scopo di lucro. Le occupazioni effettuate da soggetti di carattere commerciale, all'interno di tali manifestazioni sono soggette a tassazione (art. 25, comma 6).

ART. 27 PASSI CARRABILI – AFFRANCAZIONE DELLA TASSA

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 11, del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507, la tassa relativa all'occupazione con passi carrabili può essere definitivamente assolta, su domanda, mediante il versamento di una somma pari a venti annualità del tributo.
2. L'ammontare della somma dovuta è determinata in base alla tariffa in vigore nell'anno di presentazione della domanda da parte del contribuente. Alla domanda di affrancazione dovrà essere allegata attestazione dell'avvenuto pagamento. Qualora la domanda di affrancazione sia presentata successivamente al 31 gennaio, questa produce i suoi effetti a decorrere dall'anno successivo. Qualora, successivamente all'affrancazione, vengano apportate variazioni strutturali al passo carrabile, tali da comportare un maggior ammontare della tassa, la differenza tra lo spazio complessivamente occupato e quello affrancato costituisce nuova occupazione.
3. I contribuenti che non abbiano interesse ad utilizzare il passo carrabile possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda, da inoltrare al Settore Tributi, previa richiesta dell'eventuale autorizzazione edilizia. Il contribuente deve provvedere direttamente a sue spese, alla rimessa in pristino dell'assetto stradale o comunque ad eseguire tutte quelle opere necessarie alla riduzione o chiusura dell'accesso, per effetto delle quali non possa più configurarsi come carrabile.

ART. 28 GESTIONE DEL SERVIZIO

- 1 Il servizio di accertamento e riscossione della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche potrà essere gestito in forma diretta o affidato in gestione a ditta iscritta all'albo dei concessionari tenuto dalla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze.
- 2 Il Consiglio Comunale con apposita deliberazione determinerà la forma di gestione.

ART. 29 NORME FINALI E TRANSITORIE

- 1 Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie od incompatibili col presente regolamento.
- 2 Per le occupazioni effettuate su tratti di strade statali e provinciale che attraversano il centro abitato, di cui all'art. 16, 2° comma, già autorizzate dagli Enti proprietari, non è necessario produrre la denuncia di cui all'art. 21, salvo in caso di occupazioni incrementative di quelle già in atto. La documentazione relativa a tali occupazioni sarà acquisita direttamente presso gli Enti proprietari di dette strade.
- 3 Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative tempo per tempo vigenti e, segnatamente, il decreto legislativo n. 507/1993.
- 4 Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dall'affissione all'albo pretorio della relativa deliberazione di approvazione.

TASSA OCCUPAZIONI SPAZI E AREE PUBBLICHE (T.O.S.A.P.)

ELENCO DI

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE E DELLE ALTRE AREE PUBBLICHE

1^ CATEGORIA: Tutti gli spazi pubblici, piazze e strade dell'abitato del centro capoluogo e delle frazioni di Acquacalda, Colelli, Melia, Samperi e quelli in prossimità del laghetto Rumia.

2^ CATEGORIA: Tutte le altre zone.